

TI_GERICHTE 17.2013.212 vom 23. Januar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.212_d20150123

FR: TI_GERICHTE 17.2013.212 du 23 janvier 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2013.212 del 23 gennaio 2015

Regeste

Proscioglimento dal reato di incendio colposo. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 222 cpv. 1 CP. Assenza di un nesso di causalità adeguata tra l'avvenuta pulizia della canna fumaria per mano di uno spazzacamino non autorizzato dal Dipartimento dell'ambiente e l'incendio

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un'importante eccezione, secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

E. 2

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze

scientifiche e l'esperienza. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990, pag. 353 con richiami, 1980, pag. 405, consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss.). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, *Der Indizienbeweis in Strafprozess*, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del

E. 7

Lamentando, dapprima, la mancanza di una chiara dimostrazione dell'origine dell'incendio - essendo le conclusioni della polizia scientifica delle mere ipotesi poiché lo stato di importante distruzione dei luoghi ha precluso la possibilità di valutazioni precise - l'appellante chiede il suo proscioglimento. Continuando, egli contesta di essere stato negligente. Ribadisce che la costruzione del camino risaliva al periodo della ristrutturazione della casa, avvenuta tra il 1984 e il 1992, quando la legislazione nemmeno imponeva di far eseguire un collaudo antincendio. Sottolinea, ancora, che, contrariamente agli accertamenti pretorili, tutti i lavori sono stati oggetto di regolare licenza edilizia e, poi, realizzati a regola d'arte (in particolare, è stata installata l'apposita isolamento antifluo). Inoltre - continua - non va dimenticato che la costruzione della canna della stufa non può essere oggetto di critiche, considerato che essa non è bruciata e, dunque, nemmeno può essere ritenuta come l'origine dell'incendio. Quanto alla manutenzione, l'appellante sottolinea come la pulizia sia sempre stata eseguita regolarmente negli anni, e meglio da lui stesso e, nel 2009, addirittura con la collaborazione di uno spazzacamino, il signor _____, che ha svolto tale professione per una quarantina d'anni e vanta pure una decennale esperienza nell'ambito del restauro e della costruzione di stufe e camini.

E. 8

Per l'art. 222 cpv. 1 CP, commette il reato di incendio colposo, chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica. Dal profilo oggettivo è necessaria una condotta dell'autore atta a provocare un incendio, vale a dire un comportamento - sia sotto forma di azione, sia di omissione, nel caso in cui l'autore aveva una posizione di garante - in relazione di causalità naturale ed adeguata con la formazione di un fuoco di ampiezza tale che non può più essere spento da chi l'ha generato (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Berna 2010, vol. II, ad art. 222 CP n. 1 e segg., e riferimenti ivi citati; Roelli/Fleischanderl, in Basler Kommentar, *Strafrecht II*, Basilea 2013, ad art. 222 n. 6, con rinvio a n. 7 e segg. ad art. 221; Donatsch/Wohlens, *Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit*, 4a ed., Zurigo 2011, pag. 42; DTF 117 IV 285 consid. 2.a). Dal punto di vista soggettivo il reato è adempiuto se l'autore ha agito per negligenza, sia essa cosciente od incosciente. Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è

colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. La negligenza presuppone così l'adempimento di due condizioni. Da un lato, l'autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui penalmente protetti da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l'autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (STF 6B_437/2008 del 24 luglio 2009, consid. 2; DTF 129 IV 282 consid. 2.1, pag. 284, 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d, pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb, pag. 17). Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell'autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l'autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell'evento dannoso. La violazione del dovere generale di prudenza è presunta nel caso di inosservanza di prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni oppure di regole analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche. Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all'autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

E. 9

a. Nel caso concreto, è fuor di dubbio che si è verificato un incendio e che da tale incendio è derivato un danno a cosa altrui: non solo l'immobile è stato completamente devastato ma, con esso, sono bruciati tutti i beni ivi contenuti appartenenti all'inquilina e a terzi. b. Al momento dei fatti, gli unici impianti in funzione erano il camino del piano mansardato e la stufa al primo piano. Le dichiarazioni dell'inquilina PC 1 e del suo ex compagno evidenziano che, inizialmente, c'erano fiamme soltanto nella zona del sottotetto (AI 3, VI PC 1 5.10.2010, pag. 3; VI _____ 5.10.2010, pag. 2 e 3 in fondo). Le fotografie agli atti mostrano che il lato verso valle è quello che ha subito la devastazione maggiore: le travi e le tegole della falda a monte sono, infatti, state parzialmente risparmiate (AI 4, foto 1-5). La canna fumaria della stufa al primo piano (sita nella parte a monte) risulta, inoltre, conservata (AI 4, foto 11-16). Ciò considerato, e ritenuto come dalle dichiarazioni dell'inquilina risulti che, alle ore 02:00 del mattino, il camino era spento (AI 3, VI PC 1 5.10.2010, pag. 3), che il camino stesso non presenta tracce di forti combustioni (AI 4, foto 7 e 8) e che l'incendio ha iniziato a svilupparsi nel sottotetto, ben si può considerare che l'incendio ha avuto origine dalla canna fumaria del camino al piano mansardato, posizionato proprio nella parte di casa a valle. c. Questa Corte non condivide l'accertamento del primo giudice secondo cui l'appellante ha costruito la canna fumaria del camino al piano mansardato in spregio alle regole dell'arte. L'analogia con la canna fumaria della stufa al primo piano (cfr. sopra consid. 6.a) non regge, ritenuto che quest'ultima era stata costruita in tempi più remoti ancora dal padre di PP 1, mentre quella del camino era stata costruita dal qui appellante al momento del rialzamento del tetto, ossia al più tardi nel 1992. Oltre a ciò, l'analogia fatta dal primo giudice è eccessivamente ardita ritenuto che lo stato della canna fumaria della stufa risulta tutt'altro che "evidente" (sentenza impugnata, consid. 8.5, pag. 13). Infatti, le fotografie richiamate dal primo giudice (AI 4, foto da 11 a 15) non permettono di stabilire che la canna fumaria della stufa sia realmente priva

dell'isolazione necessaria: esse ritraggono, dapprima, l'esterno della canna fumaria (cioè, il suo rivestimento di intonaco; foto 11-12) e, poi, una volta tolto parzialmente lo strato di intonaco, lascia intravedere i mattoni sottostanti (foto 13-15). Non è, invece, dato sapere come si presenti la canna fumaria all'interno, e meglio tra i mattoni e il tubo (visibile nelle fotografie 14 e 16), dove la presenza di isolamento non si può escludere. Di conseguenza, nel dubbio, deve essere presa in considerazione la tesi dell'appellante secondo cui tra il tubo in acciaio inox e l'esterno della canna fumaria del caminetto egli aveva posato lana di roccia isolante (verb. dib. di primo grado AP 1 12.6.2013, pag. 1). d. Il primo giudice non può essere seguito nemmeno laddove rimprovera all'appellante di non aver effettuato il collaudo del camino e della relativa canna fumaria. Secondo l'art. 41d cpv. 4 LE, il progettista è tenuto a presentare al Municipio un certificato di collaudo prima dell'uso del nuovo edificio o impianto. Questo disposto, unitamente alle altre norme sulla polizia del fuoco (art. 41a-41g LE), è entrato in vigore il 1.1.1997. Perciò, nel 1992, momento in cui al più tardi il signor AP 1 ha terminato i lavori relativi al caminetto del secondo piano, non vigeva alcun obbligo di collaudo. e. Dei numerosi rimproveri mossi all'appellante, deve, invece, essere confermato quello relativo alla mancata manutenzione delle canne fumarie ai sensi di quanto prescritto dall'allora vigente Decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione (dal 2013 sostituito dall'omonimo Regolamento, RL 9.2.2.2). È, infatti, pacifico - poiché ammesso dall'appellante - che egli non ha mai fatto eseguire la pulizia delle canne fumarie da uno spazzacamino autorizzato dal Dipartimento dell'Ambiente. Il citato Decreto impone l'obbligo ai proprietari di immobili di far eseguire la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione, tra cui le canne fumarie degli impianti di riscaldamento (art. 1). La frequenza della pulizia degli impianti deve essere adeguata all'uso e alla natura degli impianti, ma deve essere effettuata almeno una volta all'anno, con l'eccezione degli impianti non in funzione (art. 2). Secondo l'art. 4 del Decreto, la pulizia deve venire eseguita da uno spazzacamino autorizzato dal Dipartimento dell'Ambiente, mentre lo spazzacamino non autorizzato può intervenire solo in veste di apprendista o aiuto (cpv. 1). L'autorizzazione a esercitare la professione di spazzacamino sul territorio del Cantone viene rilasciata dal Dipartimento ai richiedenti in possesso del diploma di maestro spazzacamino o dell'attestato federale di capacità nella professione di spazzacamino (art. 4 cpv. 1 lett. a Decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione) o ai praticanti non tenuti all'esame di abilitazione professionale in virtù della deroga relativa all'età al momento dell'entrata in vigore del Decreto nel 1980 (art. 4 cpv. 1 lett. b del citato Decreto). Malgrado le sue conoscenze in ambito edilizio e in diversi campi affini e malgrado la sua vasta esperienza pratica, AP 1 non è uno spazzacamino autorizzato dal Dipartimento dell'ambiente (né egli pretende di esserlo). A nulla giova, pertanto, sostenere che egli ha eseguito personalmente - foss'anche in modo regolare - la pulizia delle canne fumarie. A nulla giova nemmeno il fatto che, nel 2009, sia intervenuto per la pulizia il signor _____, siccome neppure quest'ultimo è uno spazzacamino autorizzato ai sensi dell'art. 4 di detto Decreto: " Non sono mai stato inserito nell'elenco degli spazzacamini autorizzati secondo il decreto cantonale. Ora è richiesto il certificato di capacità federale che io non ho" (verb. dib. di primo grado _____ 12.6.2013, pag. 1). A quest'ultimo proposito, l'appellante si duole, in particolare, di come per lui sia oltremodo penalizzante e severo il fatto di non considerare il signor _____ alla pari di uno spazzacamino autorizzato, avendo quest'ultimo svolto tale professione per oltre 40 anni. La decennale esperienza del signor _____ è indubbia. Eppure non è sufficiente. Le norme sulla polizia del fuoco (art. 41a e segg. LE) e

nello specifico, per quanto qui di rilevanza, le condizioni per lo svolgimento della manutenzione degli impianti (art. 1 e segg. del citato DE), sono state regolate in maniera rigorosa allo scopo di prevenire gli incendi. L'imposizione di qualifiche professionali particolari assicura la qualità della manutenzione e, con essa, il mantenimento in sicurezza degli impianti. f. Stabilito che l'appellante ha ommesso di far effettuare la regolare manutenzione delle canne fumarie da una persona qualificata ai sensi di legge, occorre verificare se sussiste un nesso di causalità naturale ed adeguato tra questa manchevolezza e l'incendio. Nei reati per omissione, una simile valutazione si scontra regolarmente con la difficoltà scaturente dal fatto che non si deve procedere all'esame di un avvenimento reale (non avvenuto), bensì a quello di un'ipotesi, e meglio di cosa sarebbe successo se gli atti tralasciati fossero stati compiuti, e se ciò, secondo il normale andamento delle cose, avrebbe verosimilmente evitato il danno (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, 117 IV 130 consid. 2a pag. 133; 116 IV 306 consid. 2a pag. 310; Rep. 1999 pag. 106). Ciò presuppone, secondo il Tribunale federale, perlomeno un alto grado di probabilità (hohe Wahrscheinlichkeit): l'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, il risultato sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (teoria della probabilità, Wahrscheinlichkeitstheorie; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 193 consid. 7.3.; 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, nonché 118 IV 130 consid. 6; STF 6S.34/2006-6S.36/2006 del 28 agosto 2006, consid. 4.4.1 e 4.6.4; STF 6B_342/2012 dell'8 gennaio 2013, consid. 6.3.). In concreto, va innanzitutto rilevato come nel referto della polizia scientifica, non sia stata assolutamente menzionata, quale ipotetica causa dell'incendio, la mancata o errata pulizia delle canne fumarie (AI 4). Non vi è dunque agli atti alcuna prova che permetta di imputare l'incendio a questa omissione. Invero, l'unico luogo in cui viene menzionata è nel riassunto dei fatti del rapporto di polizia (AI 3, pag. 4), ove si parla, indicandolo come uno dei vari motivi che hanno indotto la polizia a sporgere denuncia, anche del "mancato ricorso ad uno spazzacamino per la pulitura di canne fumarie, comignoli e focolai". Ma solo genericamente e senza nemmeno ipotizzare che questa lacuna, in quanto tale, avrebbe giocato un ruolo in relazione allo sprigionarsi delle fiamme. Già solo per questo motivo la relativa accusa viene a cadere. Oltre a ciò, tuttavia, non è propriamente corretto sostenere che non vi sia stata una pulizia delle canne fumarie, in quanto, come visto, le stesse sono state liberate dalla fuliggine nel 2009 dall'accusato, con l'aiuto del signor _____. Avendo quest'ultimo esercitato a titolo professionale come spazzacamino per oltre 40 anni, il fatto che egli non disponesse del diploma federale non è sufficiente a consentire di concludere che egli non abbia effettuato il lavoro a regola d'arte. Anzi, è legittimo presumere che gli interventi da lui effettuati siano stati equivalenti a quelli che avrebbe potuto offrire uno spazzacamino con diploma federale. Di conseguenza, il mancato ricorso ad uno spazzacamino qualificato ai sensi della legislazione, pur costituendo un'infrazione alle disposizioni in materia, non può avere alcuna conseguenza dal punto di vista penale, poiché, essendo stata sostituita da una pulizia da parte di una persona altamente competente, non ha di fatto comportato difetti alla cosa tali da poter essere ritenuti una delle concause del sinistro. Pertanto, AP 1 deve essere prosciolto con riferimento a questa imputazione e, quindi, da ogni accusa.

E. 10

Visto l'esito dell'appello, le spese del procedimento di primo grado vengono poste a carico dello Stato, così come gli oneri processuali di appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP). L'imputato ha formulato generica istanza di indennizzo delle spese legali ai sensi dell'art. 429 CPP.

Non essendosi premurato di sostanziare la pretesa, questa Corte ritiene equo riconoscerle fr. 1'000.- a titolo di indennizzo dei costi di patrocinio per la procedura di primo grado e fr. 1'000.- per quella di appello. Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 34 e segg., 42 e segg., 47 e segg., 222 CP, nonché, sulle spese, gli art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.